



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI MATTEI	BERNARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NORDI	IGINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 653/10 depositato il 09/04/2010
- avverso la sentenza n. 77/4/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA contro: AGENZIA DOGANE CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ARMELLA SARA
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISI DI ACCERTAMENTO n° 1630 PIU ALTRI DOGANE DAZI

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 653/10

UDIENZA DEL

12/12/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

36

PRONUNCIATA IL:

12 DIC. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 MAR. 2013

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA

U.D. del 12/12/2012

N° 653/10

Sez. 13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di importazioni, eseguite dalla società , di Borse in Plastica e borse con superficie esterna in materia tessile, l'ufficio delle dogane di La Spezia effettuava controllo a posteriori sui valori della merce dichiarati. Riscontrando tali valori notevolmente inferiori al valore dichiarato, previo procedimento amministrativo volto alla determinazione del valore delle merci, accertava a carico della società importatrice e dello spedizioniere maggior valore delle merci importate emettendo gli avvisi di RETTIFICA PROTOCOLLO N

1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1650. notificati il 18/01/2008.

2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2126,2117. notificati il 17/01/2008

2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621. notificati il 22/01/2008

Avverso ricorreva la società e a quale responsabile solidale.

-- ricorrente nel presente giudizio opponeva:

1) violazione dell'art. 12 comma 7 legge 212/2000 (statuto del contribuente)

2) illegittima prospettazione di responsabilità, per fatto altrui, dello spedizioniere

3) difetto di motivazione degli avvisi di liquidazione e violazione degli art. 29-30 C.DL

L'agenzia delle dogane si costituiva e contestava punto per punto quanto affermato da parte ricorrente.

La commissione Tributaria di primo grado respingeva il ricorso.

Propone appello a questa commissione il L e ripropone le argomentazioni esposte in primo grado

violazione art. 12 l. 212/2000. Sostiene parte appellante la violazione al diritto di difesa avendo emesso l'agenzia delle Dogane l'avviso di accertamento prima dei 60 giorni che dovrebbero essere accordati alla parte per presentare osservazioni al processo verbale di constatazione.

Sull'argomento l'ufficio ribadisce, come condiviso dalla commissione di primo grado, che tale norma non è applicabile alla specifica fattispecie

Illegittima responsabilità dello spedizioniere per fatto altrui.

Pur riconoscendo che per effetto della domiciliatazione al fine di accelerare lo svolgimento delle pratiche doganali, lo spedizioniere assume responsabilità anche in proprio, ritiene che tale responsabilità non possa essere estesa a fatti allo stesso non noti e di cui non poteva avere conoscenza.

Sull'argomento l'ufficio ribadisce che lo spedizioniere assume rappresentanza indiretta, cioè agisce in nome proprio, e per conto dell'importatore per cui la responsabilità è oggettivamente e in eguale misura a carico di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa commissione intende esaminare preliminarmente la questione della responsabilità dello spedizioniere con riferimento allo specifico caso.

Dagli atti emerge che il maggior valore attribuito alla merce dall'Agenzia delle dogane sorge dalla presunzione dell'agenzia delle dogane che il valore d'importazione e la conseguente emissione delle fatture non fosse corrispondente al vero. Nel quantificare tale diverso e maggiore valore l'agenzia delle dogane rideterminava il prezzo in base al costo di produzione e constatando che materie prime analoghe avevano valore superiore rispetto al valore indicato in fattura per il prodotto finito correggeva il valore dichiarato.

Per effetto della domiciliazione chiamava a rispondere solidalmente dei maggiori oneri doganali e conseguenti penali lo spedizioniere

, nelle proprie difese, precisa che per esigenze meccanografiche presso l'Agenzia delle Dogane di La Spezia agli spedizionieri non è consentito di scegliere fra assistenza diretta e indiretta essendo obbligatorio individuare nella bolletta d'importazione sia l'importatore sia lo spedizioniere. Indicazione che per la dogana significa un' importazione a nome dello spedizioniere e per conto dell'importatore.

, nelle proprie doglianze, censura il comportamento della dogana che limita la possibilità di autonoma scelta dello spedizioniere punto sul quale questa commissione non è in grado di esprimersi , mancando prove concrete relative all'affermato comportamento illegittimo della Agenzia delle dogane di La Spezia.

Tuttavia ritiene, come affermato dalla Direzione centrale delle dogane, (12/2/2010 prot. 21138) e condiviso anche da parte della giurisprudenza ") non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali...quando dalle stesse sia scaturita un'irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un'organo di polizia giudiziaria e tributaria. "

non potrà inoltre essere considerato responsabile o corresponsabile per inadempienze ad altri attribuibili ".

Nella specifica situazione al) erano state presentate fatture regolarmente emesse senza sospetto di falsità (neppure l'Agenzia delle Dogane le ha ritenute tali). Per valutare la correttezza dei valori indicati il) avrebbe dovuto eseguire le indagini riservate agli organi di controllo fiscali, ma allo stesso interdetto.


Si ritiene pertanto accogliere la richiesta di estraneità del) nella responsabilità dei fatti esposti ritenendo tale argomento pregiudiziale agli altri argomenti trattati.

La complessità della materia e le contrastanti interpretazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente ed esclude nella fattispecie la responsabilità solidale dello spedizioniere - spese compensate.

Il relatore



Il presidente

